

## Verbale di Assemblea Ordinaria dei soci del 02 Marzo 2021

Verbale di Assemblea Ordinaria del 02 Marzo 2021

Il giorno 02 del mese di Marzo dell'anno 2021 alle ore 17:00 su piattaforma Teams, nel rispetto dei protocolli utili a gestire il contenimento dei contagi da Covid-19, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione "Circolo Aziendale G.D APS - ASD", convocata per discutere il seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento dello statuto sociale;
2. Varie ed eventuali,

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, Sig. Lazzaroni Simone, il quale chiama a fungere da Segretario il Sig. Bergonzoni Andrea, che accetta.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie in quanto sono presenti degli associati.

Pertanto, ai sensi del vigente statuto, l'assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha reputato necessario indire l'assemblea ordinaria dei soci per esaminare ed approvare la modifica dello statuto sociale, in base alle normative del nuovo codice del terzo settore.

Successivamente dà lettura della proposta dello statuto dell'associazione articolo per articolo, comprendente n° 17 articoli.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

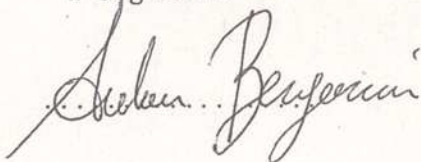
A conclusione della lettura dei n° 17 articoli, l'assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo statuto sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione.

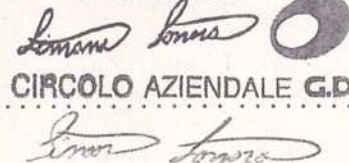
Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 19:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



CIRCOLO AZIENDALE G.D

**STATUTO**  
**Associazione di Promozione Sociale e Associazione Sportiva Dilettantistica**  
**“Circolo aziendale GD –APS-ASD”**

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, dell'articolo 90 della Legge 289/2002, della Legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, si è liberamente costituita, nell'ambito dell'azienda G.D S.p.A (Gruppo COESIA) una Associazione di Promozione Sociale e Sportiva Dilettantistica denominata: “Circolo aziendale GD - APS - ASD”, di seguito associazione, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune di Bologna non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'associazione è affiliata alla FITE L (associazione non lucrativa di promozione sociale – iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di promozione Sociale al n. 34) e potrà affiliarsi anche ad Enti nazionali e/o Enti di Promozione Sportiva i cui scopi e attività siano compatibili con le finalità del presente statuto.

Art. 2 - Scopi e attività

1. L'Associazione, operando in un contesto di assoluta gratuità, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività consistenti in:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- b) pratica di discipline sportive riconosciute dalla Federazione del CONI

2. L'Associazione, ispirata a principi democratici e di eguaglianza dei diritti di tutti i soci, persegue il compito fondamentale di promuovere e gestire iniziative di promozione sociale come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, nonché iniziative e attività culturali e ricreative. Per raggiungere tali scopi l'Associazione potrà utilizzare strutture proprie o avvalersi, se necessario, di strutture pubbliche, private o con queste convenzionate.

3. Nel perseguire i suoi scopi l'Associazione rivolge particolare attenzione alla valorizzazione di comportamenti attivi dei soci, allo scopo di promuovere un'ampia azione culturale per l'affermazione della pace, dei diritti e della dignità delle persone, della solidarietà, della giustizia sociale e per la salvaguardia della salute e dell'ambiente. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, inoltre, svolgere attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti, strutture e attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle discipline sportive promosse. L'attività è a carattere dilettantistico, suddivisa in attività agonistica, non agonistica e amatoriale/promozionale.

Per attività agonistica e non agonistica si intende la partecipazione con atleti a qualsiasi manifestazione internazionale, nazionale e regionale, inserita nei calendari ufficiali e tutta l'attività di preparazione ad esse collegate.

Per attività amatoriale si intende l'organizzazione di manifestazioni volte alla più ampia

partecipazione possibile o comunque ogni attività promozionale non inserita nell'attività agonistica e non agonistica e non inserita in calendari ufficiali.

4. L'Associazione può partecipare a iniziative dell'associazionismo culturale e democratico e promuovere lo sviluppo del rapporto con le altre associazioni; può realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017; può collaborare con le varie associazioni, enti pubblici e privati, diffondendo la cultura del movimento e dello sport, intesi come fattori essenziali per la prevenzione delle malattie e dell'educazione psicomotoria e sportiva per la persona diversamente abile; può organizzare corsi di formazione, manifestazioni culturali, congressi, seminari, meeting, dibattiti e tutto quanto possa risultare di interesse ed utilità nel settore e può pianificare corsi di attività motoria e di orientamento allo sport nei singoli individui diversamente abili.

5. L'Associazione ricerca il confronto con le forze sociali, le istituzioni pubbliche, gli enti locali e gli enti promotori di attività culturali e ricreative, per contribuire alla realizzazione di progetti condivisi che si collochino nel quadro di una programmazione territoriale delle attività del tempo libero.

6. L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti.

7. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali di interesse generale di cui sopra, ad eccezione di quelle rispetto ad esse secondarie e strumentali, tenendo conto delle disposizioni in materia. La individuazione delle attività diverse sarà operata dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle disposizioni di legge e in conformità alle finalità e scopi statuari.

8. Le attività, di cui al precedente comma possono svolgersi a condizione che le stesse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Successivamente alla avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione è tenuta a menzionare detta qualifica in ogni segno distintivo e in ogni comunicazione rivolta al pubblico, nonché nella denominazione.

### ART. 3 - CARATTERISTICHE DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione è un istituto unitario, autonomo e amministrativamente indipendente che non ha finalità di lucro; esso è diretto democraticamente dal Consiglio Direttivo eletto dai soci.

2. L'Associazione, in considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in sezioni specializzate e gruppi di interesse.

3. I compiti, i livelli di responsabilità, le norme di funzionamento delle sezioni specializzate, dei gruppi di interesse e degli altri organismi in cui si articola l'Associazione, sono stabiliti dallo Statuto e da eventuali regolamenti, che ne sono parte integrante.

Gli impianti, i servizi e le strutture utilizzate dall'Associazione sono a disposizione di tutti i soci, i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto dello Statuto. Lo stesso vale per tutte le attività promosse e organizzate dall'Associazione.

### ART. 4 - SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Possono essere soci dell'Associazione i lavoratori dipendenti maggiorenni dell'Azienda.
  2. Possono altresì essere soci dell'Associazione le persone fisiche maggiorenni; nonché gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale, che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli e che dichiarino di voler contribuire alle finalità di cui all'art. 2 e accettino pienamente gli scopi e i programmi d'azione dell'Associazione. I soci sono vincolati al rispetto del presente Statuto, delle sue eventuali integrazioni e modifiche e delle delibere validamente adottate dagli organi associativi.
  3. La qualifica di socio si acquisisce in seguito alla presentazione da parte degli interessati di un'apposita domanda scritta di associazione, la quale se accettata dal Consiglio Direttivo è annotata nel libro dei Soci. L'eventuale deliberazione di rigetto va comunicata agli interessati, i quali entro sessanta giorni possono chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea alla prima occasione utile. Per i soggetti diversi da persone fisiche, la domanda dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.
  4. L'adesione non ammette la temporaneità del socio alla vita associativa.
  5. L'appartenenza all'Associazione comporta il diritto di voto in Assemblea, se in regola con il versamento delle quote associative.
  6. Il socio può delegare un altro associato a rappresentarlo in Assemblea; ciascun socio non può rappresentare più di un associato.
  7. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale e all'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti. La quota associativa non è trasmissibile né rivalutabile.
  8. I soci possono essere richiamati, sospesi o esclusi con delibera del Consiglio Direttivo per i seguenti motivi:
    - a) qualora non abbiano ottemperato alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e alle deliberazioni degli organi sociali;
    - b) qualora si siano resi morosi nel pagamento della quota sociale;
    - c) qualora abbiano arrecato danni morali o materiali all'Associazione.
  9. I soci possono recedere dall'appartenenza all'Associazione in qualsiasi momento, con comunicazione scritta con effetto immediato, perdendo ogni diritto nei confronti della associazione.
  10. Il Consiglio Direttivo procede entro il primo mese di ogni esercizio sociale alla revisione della lista dei soci.
  11. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone apposita richiesta scritta con evidenziazione dei motivi. L'Associazione vi provvederà nel termine di trenta giorni, consentendo anche l'acquisizione di copie a spese del richiedente.
  12. I soci hanno il diritto di essere rimborsati delle spese, previamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge.
  13. L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.
- Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.
- L'Organo di Amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile. Il recesso o l'esclusione

del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

#### ART. 5– VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

#### ART. 6 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- l'Organo di controllo (se nominato)

#### ART. 7 – L'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali ed è l'organo sovrano dell'associazione.

2. L'Assemblea ordinaria:

a) procede alla nomina degli organi del Circolo;

b) approva il bilancio preventivo;

c) approva, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di esercizio, il bilancio consuntivo o rendiconto annuale, corredato dalla relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione e dalla relazione dell'Organo di controllo (se nominato), nonché nei casi di sussistenza dell'obbligo di legge o di volontaria redazione, il bilancio sociale;

d) approva gli eventuali regolamenti e la loro modifica;

e) approva il programma annuale di iniziative, attività, investimenti ed eventuali interventi straordinari;

f) ratifica l'ammontare delle quote associative annuali proposte dal Consiglio Direttivo e delibera sulla esclusione dei soci;

- g) decide sulle eventuali irregolarità riscontrate dall'Organo di controllo;
- h) esamina i ricorsi presentati dai soci contro le decisioni del Consiglio Direttivo;
- i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza o posti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
3. L'Assemblea straordinaria approva le modifiche allo Statuto e delibera sullo scioglimento dell'associazione, individuandone i beneficiari cui destinare l'eventuale patrimonio residuo.
4. L'Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti ed è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 ore.
5. L'assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati i tre quarti dei soci. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative alle modifiche statutarie sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre quelle relative allo scioglimento dell'Associazione sono assunte col voto favorevole dei tre quarti degli associati.
6. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno. L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai soci almeno otto giorni prima, mediante avviso pubblicato sull'area del portale aziendale riservata al Circolo e/o affisso nelle bacheche, oppure mediante lettera, fax o e-mail, specificando la data e l'ora di prima e di seconda convocazione, la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno.
7. L'Assemblea può essere altresì convocata su richiesta di almeno 1/10 della base sociale o su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di uno dell'Organo di controllo (se nominato). La richiesta di convocazione dovrà avvenire per iscritto e riportare l'ordine del giorno che si chiede di mettere in discussione. Il Presidente dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta. Qualora il presidente non proceda alla convocazione entro il suddetto termine uno dei Vice Presidenti potrà procedere – sempre per iscritto – alla convocazione richiesta.
8. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da un Vice Presidente o da una persona designata dall'Assemblea stessa. Sono consentiti la partecipazione e l'intervento dell'assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, mediante mezzi di telecomunicazione, nonché l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e che esprime il voto.
9. Le delibere adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali con pagine numerate.
10. Tutti i soci hanno diritto di voto e godono di pieno elettorato attivo e passivo. Le votazioni, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta un terzo dei presenti.
11. L'Assemblea per il rinnovo degli organi dell'Associazione:
- stabilisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo (da un minimo di 5 a un massimo di 21);
  - elegge il comitato elettorale per adempiere a tutte le operazioni inerenti al voto e approva il regolamento per lo svolgimento delle elezioni;
  - elegge l'Organo di controllo, per scelta o nei casi di nomina obbligatoria per superamento dei limiti di legge.

Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto con modalità che favoriscano la massima partecipazione dei soci.

12. Il presidente del comitato elettorale comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca, entro 15 giorni, il Consiglio Direttivo per la distribuzione delle cariche.

13. La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal consigliere che ha ricevuto il maggior numero di suffragi; in mancanza di questi è presieduta dal secondo consigliere eletto e così via.

Fino alla distribuzione delle cariche resta in carica per l'ordinaria amministrazione il Consiglio Direttivo uscente.

### ART. 8 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 a un massimo di 21 componenti, eletti dall'Assemblea in maggioranza tra le persone socie ovvero indicate dagli enti giuridici associati; ad essi si applica l'art. 2382 del Codice civile. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Esso resta in carica tre anni e può essere riconfermato.

2. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e uno o più Vice Presidenti, che restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

3. Il Consigliere che non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo viene dichiarato decaduto, salvo giustificate cause di forza maggiore.

4) Qualora venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, questi verranno sostituiti dai primi dei non eletti. Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto, pertanto dovrà essere convocata l'Assemblea dei soci per procedere a nuove elezioni.

5) Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei a garantire la prova della ricezione da parte del destinatario, con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i Consiglieri, a cura del Presidente, almeno cinque giorni prima della data di convocazione; in caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire anche con 24 ore di anticipo. Il Consiglio Direttivo si considera comunque validamente costituito anche quando, in assenza delle formalità di cui al precedente comma, siano presenti tutti i consiglieri.

6. Il Consiglio Direttivo può essere altresì convocato su richiesta della maggioranza dei suoi componenti o su richiesta di uno o più componenti dell'Organo di controllo (se nominato). La richiesta di convocazione dovrà avvenire per iscritto e riportare l'ordine del giorno che si chiede di mettere in discussione. Il Presidente dovrà procedere alla convocazione del Consiglio Direttivo entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta. Qualora il Presidente non proceda alla convocazione entro il suddetto termine uno dei Vice Presidenti potrà procedere – sempre per iscritto – alla convocazione richiesta.

7. Sono consentiti la partecipazione e l'intervento alle riunioni del Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione, nonché l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica,

purché sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e che esprime il voto.

8. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. Il Consiglio Direttivo:

- a) formula i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e li sottopone all'Assemblea;
- b) attua le delibere dell'Assemblea;
- c) sottopone all'Assemblea gli eventuali regolamenti a integrazione dello Statuto;
- d) nomina i responsabili e definisce i regolamenti delle sezioni, dei gruppi o degli altri organismi in cui si articola il Circolo, secondo le indicazioni dell'Assemblea;
- e) determina l'importo della quota associativa annuale e la sottopone alla ratifica dell'Assemblea;
- f) esamina le domande di ammissione al Circolo e delibera la perdita della qualifica di socio;
- g) predispone il bilancio preventivo, quello consuntivo e gli allegati, nonché il programma delle attività dell'associazione, che dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea. Nei casi di obbligo di legge o di volontaria redazione predispone il bilancio sociale;
- h) decide le forme e le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate nell'ambito territoriale e la partecipazione alle proprie attività delle forze sociali e dei singoli cittadini;
- i) individua le attività diverse nel rispetto delle disposizioni di legge e in conformità alle finalità e scopi statuari.

10. Il Consiglio Direttivo può delegare, a uno o più componenti, lo svolgimento di particolari incarichi precisando l'oggetto, i limiti e la durata della delega.

11. Il Consiglio Direttivo è tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni su apposito libro dei verbali con pagine numerate.

## ART. 9 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- b) firma gli atti e quanto necessario per espletare le attività che vengono deliberate dal Consiglio Direttivo;
- c) convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni e adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporà poi alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione;
- d) sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- e) cura l'osservanza del presente Statuto promuovendone la modifica qualora si renda necessaria.

2. Il Presidente uscente è tenuto a dare, entro un mese dall'elezione, regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente eletto. Tali consegne devono essere portate a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

3. In caso di decesso, dimissioni, decadenza o permanente impedimento del Presidente il Consiglio Direttivo è convocato da uno dei Vice Presidenti al fine di eleggere un nuovo Presidente, che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

## ART. 10 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Associazione può dotarsi di un Organo di controllo anche in forma monocratica, altresì di un collegio sindacale composto di 5 elementi, 3 effettivi e 2 supplenti, che al loro interno nominano il

Presidente del Collegio sindacale, detti componenti sono proposti dall'Assemblea dei soci.

2. Ai componenti l'Organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c. ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma c.c..

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D.Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

5. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. La nomina dell'Organo di controllo è comunque obbligatoria quando per due esercizi consecutivi siano superati due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

L'obbligo di nomina cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Nel caso di variazione per legge dei limiti suindicati, si applicheranno le disposizioni pro-tempore vigenti.

7. La nomina dell'Organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

8. Salvo quanto previsto dal comma 3) del presente articolo, l'Associazione è tenuta a nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo di cui al precedente comma 8) cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Nel caso di variazione per legge dei limiti suindicati, si applicheranno le disposizioni pro-tempore vigenti.

#### ART. 11 – DIMISSIONI

1. Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo, il quale, prima di ratificarle, ha facoltà di discuterle e di chiedere eventuali chiarimenti.

2. In caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell'organo stesso spetta al Presidente dell'Associazione di dare comunicazione al subentrante (o ai subentranti) delle variazioni avvenute.

3. Le dimissioni da componente dell'Organo di controllo debbono essere inviate al Presidente dell'Associazione il quale, subito dopo la ratifica, dà comunicazione al subentrante (o ai subentranti) e al Consiglio Direttivo delle variazioni avvenute.

#### ART. 12 - PRESTAZIONI DEI SOCI

1. Le prestazioni fornite dai soci nei confronti dell'Associazione e le cariche associative non sono in alcun modo retribuite e sono, pertanto, gratuite.
  2. In deroga al comma 1, il Consiglio Direttivo può deliberare la corresponsione di un compenso all'Organo di controllo.
  3. Il Consiglio Direttivo può autorizzare la corresponsione di rimborsi di spesa a fronte di specifici incarichi, debitamente documentate.
- I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

#### ART. 13 – PATRIMONIO

1. L'Associazione può disporre di un fondo comune costituito da beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione in conseguenza di donazioni, eredità e legati, espressamente destinati all'incremento del patrimonio dell'Associazione medesima. Tale patrimonio deve essere amministrato secondo criteri di prudenza, in modo da limitare al massimo il rischio, conservare il valore e ottenere una redditività adeguata.
2. Le entrate dell'Associazione possono essere le seguenti:
  - a) quote e contributi dei soci;
  - b) contributi aziendali definiti contrattualmente tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle datoriali;
  - c) eventuali contributi di dipendenti, anche collocati a riposo, di loro familiari e di tutti coloro che fruiscono delle iniziative dell'Associazione;
  - d) eventuali contributi pubblici;
  - e) eventuali contributi a sostegno delle manifestazioni organizzate dall'Associazione;
  - f) donazioni, lasciti testamentari, legati, sia di persone che di enti pubblici o privati, concessi senza condizioni che limitino l'autonomia dell'Associazione;
  - g) erogazioni liberali di soci o di terzi non legate a iniziative dell'Associazione;
  - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni, anche a premi;
  - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale e con le disposizioni del D.Lgs. 117/2017.
3. I proventi derivati dallo svolgimento di attività istituzionali e diverse, i fondi, gli avanzi di gestione e le riserve non possono in nessun caso essere distribuiti, neanche in forme indirette o differite, fra i soci.

#### ART. 14 – BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e dovrà essere corredato dalla relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione e dalla relazione dell'Organo di controllo (se nominato).
3. Il bilancio sarà soggetto a pubblicità e depositato ai sensi di legge.
4. Dal bilancio di esercizio devono desumersi i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea dei soci.

## ART. 15 - SCIoglimento DEL CIRCOLO

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori.
2. Successivamente all'avvenuta iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore, il patrimonio residuo dopo le operazioni di liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore caratterizzati dalle medesime finalità statutarie.

## ART. 16 – RINVIO

L'associazione per lo svolgimento delle attività sportive si conforma alle norme e direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti degli Enti di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto, si fa inoltre riferimento al codice civile e alle altre norme di legge vigenti in materia di Associazioni sportive dilettantistiche, di Associazioni di Promozione Sociale e di Enti del Terzo settore.

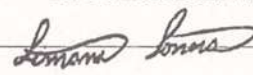
## ART. 17 - CLAUSOLA ARBITRALE E NORME FINALI

1. Ogni eventuale controversia comunque relativa ai presenti patti sociali (comprese quelle inerenti la loro interpretazione, esecuzione e validità) che non fosse possibile comporre direttamente fra le parti in via bonaria definizione, sarà sottoposta ad un Collegio di tre arbitri, purché riguardino cause attinenti al rapporto sociale non riservate per legge alla competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria. Ciascuna parte designerà un arbitro ed i due arbitri così nominati designeranno congiuntamente il terzo. A questi effetti la parte che desidera sottoporre la controversia ad arbitrato ne informerà l'altra con una comunicazione contenente anche il nome dell'arbitro designato. Nel caso che l'altra parte non proceda alla designazione del suo arbitro entro i 15 (quindici) giorni successivi o nel caso che gli arbitri non procedano a designare il terzo arbitro entro 15 (quindici) giorni dalla designazione del secondo di essi, le designazioni saranno effettuate dal Presidente del Tribunale ove ha sede l'associazione ad istanza della parte più diligente.
2. La stessa procedura sarà applicata nel caso in cui uno degli arbitri rassegni il suo mandato o comunque non possa continuare nel suo ufficio.
3. Gli arbitri, quali amichevoli compositori e mandatarî a transigere decideranno secondo equità e senza formalità di procedura, salvo beninteso il rispetto del contraddittorio e la relativa decisione, anche se resa e sottoscritta a maggioranza, costituirà stipulazione vincolante e definitiva delle parti secondo le regole dell'arbitrato libero.
4. Il Collegio arbitrale, che determinerà anche i costi dell'arbitrato e la relativa attribuzione, comunicherà la sua decisione alle parti entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il Collegio medesimo sarà completato, salvo proroga richiesta da entrambe le parti o disposta dal Collegio stesso per un periodo non superiore a giorni 30 (trenta).
5. Fermo resta l'impegno delle parti a dare immediata e spontanea esecuzione alla decisione arbitrale.
6. Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili,

le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti, con particolare riguardo agli Enti di tipo associativo.

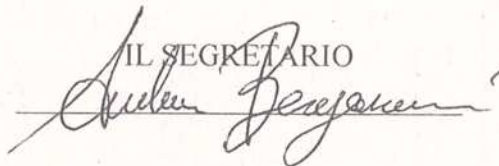
Bologna, 02/03/2021

IL PRESIDENTE

  
CIRCOLO AZIENDALE G.D.



IL SEGRETARIO



**AGENZIA DELLE ENTRATE**  
UFFICIO TERRITORIALE DI BOLOGNA 1

La presente è copia fotostatica conforme all'unico

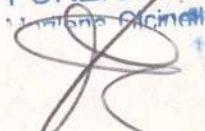
14 APR. 2021

il ..... N° 2752 S.S.

con € ..... ESSENTE

si rilascia a richiesta del Sig. ....

Data 14 APR. 2021 IL FUNZIONARIO

  
.....

